

# 28

**ASSENZE PER MALATTIA**

**DISPENSA DAL SERVIZIO PER  
INFERMITÀ**

**RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA  
DELLE INFERMITÀ  
DA CAUSA DI SERVIZIO**

**PENSIONE PRIVILEGIATA**

**EQUO INDENNIZZO**

*Ultima modifica: 15 gennaio 2018*

## INDICE

### ***Normativa***

D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 37, 40, 66 e 68  
D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, art. 30 e 32  
D.L. 12 settembre 1983 n. 463, art. 5  
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 55 - septies  
D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461  
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art.16, co.10  
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 6  
D.M. 17 ottobre 2017 n. 206

### ***Criteri***

Procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità

*Delibera del 10 luglio 2003*

Applicabilità dell'art. 20 della legge n. 241 – come sostituito dalla legge n. 80 del 2005 – all'amministrazione della giustizia amministrativa e all'attività del Consiglio di Presidenza

*Delibera del 9 febbraio 2006*

Assenze per malattia dei magistrati amministrativi

*Delibera del 28 settembre 2012*

Dispensa dal servizio per infermità

*Delibera del 30 novembre 2012*

# NORMATIVA

D.P.R. 10 GENNAIO 1957, n. 3

**Art. 37.***Congedo straordinario.*

All'impiegato, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari.

Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattasi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimonio l'impiegato ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario.

In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni [\(1\)](#) [\(2\)](#).

Il congedo straordinario è concesso, in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio, dall'organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni [\(2\)](#).

---

(1) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 24 dicembre 1993, n. 537.

(2) La Corte costituzionale con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 406 (Gazz. Uff. 2 agosto 1995, n. 32, Serie speciale) ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, fra l'altro, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 37 e 39, dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, modificativi, rispettivamente, degli artt. 37 e 40, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 della Costituzione.

(3) Vedi gli artt. 19 e 30, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686. Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome, della Scuola e nei confronti del personale dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e degli Enti pubblici non economici, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.

**Art. 40.***Trattamento economico durante il congedo.*

Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario [\(1\)](#) [\(2\)](#).

All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonché l'eventuale eccedenza

degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'amministrazione militare.

I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti <sup>(3)</sup>.

---

(1) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 24 dicembre 1993, n. 537. Per l'interpretazione autentica del presente comma 1, vedi l'art. 22, L. 23 dicembre 1994, n. 724. Vedi, inoltre, gli articoli 19 e 56, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, l'art. 12, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, gli articoli 12 e 30, D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 e l'art. 12, D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171.

(2) La Corte costituzionale con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 406 (Gazz. Uff. 2 agosto 1995, n. 32, Serie speciale) ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, fra l'altro, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 37 e 39, dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, modificativi, rispettivamente, degli artt. 37 e 40, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 della Costituzione.

(3) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale delle Scuole, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.

#### **Art. 66. Cause dell'aspettativa.**

L'impiegato può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia <sup>(1)</sup>.

Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda dell'impiegato, dall'organo cui tale competenza è attribuita dagli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni. Può anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermità; in tale caso l'impiegato può chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa <sup>(2)</sup>.

Non può in alcun caso disporsi del posto dell'impiegato collocato in aspettativa <sup>(3)</sup>.

---

(1) Per l'aspettativa per mandato parlamentare, vedi art. 88, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, recante testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati.

2) Vedi l'art. 30, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686.

(3) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di cui all'Accordo 16 maggio 2001; nei confronti del personale non dirigenziale degli Enti pubblici non economici e delle Università, vedi l'allegato B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002.

**Art. 68.** *Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio* <sup>(1)</sup>.

L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio <sup>(2)</sup>.

Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa <sup>(3)</sup>.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi <sup>(4)</sup>.

L'amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari <sup>(5)</sup>.

Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia <sup>(6)</sup>.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza <sup>(7)</sup>.

Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario <sup>(8)</sup>.

Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato <sup>(9)</sup> <sup>(10)</sup> <sup>(11)</sup>.

[Avverso le deliberazioni del Collegio medico e delle Commissioni mediche ospedaliere, di cui ai regi decreti 5 novembre 1895, n. 603 e 15 aprile 1928, n. 1029, adottate nei procedimenti di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e di determinazione dell'equo indennizzo, previsti dal presente articolo, gli impiegati possono esperire le impugnative stabilite dai decreti sopracitati <sup>(12)</sup> <sup>(13)</sup> <sup>(14)</sup>.

---

(1) Vedi gli artt. 30 e segg., D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686.

(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.

(3) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.

(4) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.

(5) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.

(6) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.

(7) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.

(8) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.

(9) La L. 27 luglio 1962, n. 1116, abrogata dal comma 220 dell'art.1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, recava:

«Art. 1. [La norma di cui all'art. 68, comma ottavo, del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, va intesa nel senso che le spese di cura ivi contemplate sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali l'impiegato abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento. Parimenti, salvo i casi di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, le spese di cui al primo comma dell'art. 1 della L. 1° novembre 1957, n. 1140, sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali il personale militare abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento].

Art. 2. [Per il rimborso al personale delle spese di cui ai precedenti articoli provvedono le Amministrazioni interessate o gli Enti assistenziali competenti secondo criteri stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; per il personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati di concerto anche con il Ministro per la difesa.

Con lo stesso decreto sono altresì determinate le modalità per il regolamento dei rapporti tra le Amministrazioni e gli Enti suddetti]».

Con D.P.R. 3 luglio 1965 e con D.P.R. 5 luglio 1965, pubblicati rispettivamente nella Gazz. Uff. 1° ottobre 1965, n. 247, e 30 settembre 1965, n. 246, sono state emanate norme per l'applicazione della L. 27 luglio 1962, n. 1116, e della L. 1° novembre 1957, n. 1140 richiamata nell'art. 1 della legge su riportata.

(10) Comma così sostituito dal comma 219 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.

(11) La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 ottobre 1997, n. 321 (Gazz. Uff. 5 novembre 1997, n. 45, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, ottavo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

(12) Per le impugnative, vedi, anche, il D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257.

(13) Comma abrogato dall'art. 11, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349, come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 16 dicembre 1994, n. 293.

(14) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome, della Scuola e nei confronti del personale dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Agenzie autonome e degli Enti pubblici non economici, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.



## **D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686**

Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

### **Art. 30. Denuncia dell'infermità.**

La domanda di collocamento in aspettativa per infermità deve essere presentata in via gerarchica all'autorità competente, ai sensi dell'art. 66 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , ad emettere il provvedimento e deve essere corredata da un certificato medico, nel quale devono essere specificate l'infermità e la presumibile durata di questa.

L'impiegato deve indicare nella domanda la dimora che avrà durante il periodo di aspettativa ed ha l'obbligo di comunicare successivamente le eventuali variazioni.

Ove, nel denunciare una malattia di breve durata, l'impiegato non specifichi se intenda essere collocato in aspettativa o in congedo straordinario, l'Amministrazione può collocarlo in congedo straordinario ai sensi degli artt. 37 e 66, comma secondo, del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 <sup>(1)</sup>.

---

(1) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e della scuola e nei confronti del personale dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni ed autonomie locali, della Sanità, delle Università e delle Aziende autonome, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.

### **Art. 32. Visita di controllo.**

L'autorità competente ad emettere il provvedimento di collocamento in aspettativa dispone che l'impiegato sia sottoposto a visita di controllo a cura di un medico scelto dall'Amministrazione.

Il medico incaricato della visita di controllo accerta se l'infermità dichiarata nel certificato allegato alla domanda o presunta dall'ufficio sussista e se sia tale da impedire temporaneamente la regolare prestazione del servizio indicandone, in tal caso, la presumibile durata.

L'impiegato, ove lo creda, può farsi assistere da un medico di fiducia; a tal fine nel denunciare la malattia fa domanda all'Amministrazione di essere tempestivamente preavvisato del giorno e dell'ora della visita di controllo. Il

medico dell'Amministrazione qualora non condivida le osservazioni del medico di fiducia dell'impiegato deve motivare nel verbale di visita l'eventuale dissenso.

Qualora la visita di controllo abbia esito sfavorevole per l'impiegato le spese della visita stessa possono essere poste a carico dell'impiegato.

Il provvedimento che dispone il collocamento in aspettativa ne determina altresì la durata <sup>(1)</sup>.

---

(1) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e della scuola e nei confronti del personale dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni ed autonomie locali, della Sanità, delle Università e delle Aziende autonome, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.

**D.L. 12 settembre 1983 n. 463**

***Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini.***

Art. 5. 1. Ai lavoratori pubblici e privati, con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

3. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il trattamento economico e l'indennità di malattia sono concessi per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare. In tal caso l'indennità economica di malattia è corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si computa ai fini del limite massimo delle giornate indennizzabili.

5. Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennità relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

6. I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia.

7. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai marittimi assistiti ai sensi del R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938, n. 831. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai lavoratori dello spettacolo assistiti ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Ai fini del presente articolo i periodi di godimento del trattamento di cassa integrazione guadagni e di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro.

9. Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei lavoratori, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formula gli schemi-tipo di convenzione di cui all'articolo 8-bis, D.L. 30 aprile 1981, n. 168 , convertito, con modificazioni, nella L. 27 giugno 1981, n. 331, nei casi in cui gli schemi suddetti non siano stati elaborati di intesa fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le regioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto <sup>(1)</sup>.

10. Entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione degli schemi di cui al comma che precede le unità sanitarie locali adottano le convenzioni di cui al comma che precede e predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico, nonché un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici.

11. L'omissione degli adempimenti di cui al comma che precede nel termine fissato comporta l'immediata nomina di un commissario ad acta da parte del competente organo regionale.

12. Per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro <sup>(2)</sup>.

12-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli accertamenti sanitari connessi alla sua attività istituzionale, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro <sup>(3)</sup>.

13. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici e il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per la disciplina e l'attuazione dei controlli secondo i criteri di cui al comma 10 del presente articolo ed i compensi spettanti ai medici.

14. Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo <sup>(4) (5) (6)</sup>.

- (1) Comma così modificato dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638.
- (2) Vedi il D.M. 15 luglio 1986.
- (3) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638.
- (4) La Corte costituzionale, con sentenza 14-26 gennaio 1988, n. 78 (Gazz. Uff. 3 febbraio 1988, n. 5 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni.
- (5) Comma così sostituito dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638.
- (6) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 63 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

**D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165**

***Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.***

Articolo 55-septies. Controlli sulle assenze (323) (332)

*In vigore dal 22 giugno 2017*

1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. I controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate. (329)

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente resa disponibile, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata. L'Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento delle attività di cui al successivo comma 3 anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi certificati devono contenere anche il codice nosologico. Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo. (326)

2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle

assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. Il predetto atto di indirizzo stabilisce, altresì, la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata, la disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie. (330) (333)

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Affinché si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento. (327)

5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. (324)

5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all'Inps. (325) (331) (333)

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica. (328)

6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.

(323) Articolo inserito dall'art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(324) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Per l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi il comma 10, del medesimo art. 16, D.L. n. 98/2011.

(325) Comma inserito dall'art. 16, comma 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Per l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi il comma 10, del medesimo art. 16, D.L. n. 98/2011. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

(326) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e, successivamente, dall'art. 18, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

(327) Comma così modificato dall'art. 13, comma 3-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(328) Comma inserito dall'art. 16, comma 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, e, successivamente, così modificato dall'art. 4, comma 16-bis, lett. a), b), e c), D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125. Per l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi il comma 10, del medesimo art. 16, D.L. n. 98/2011.

(329) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

(330) Comma inserito dall'art. 18, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75; per l'applicabilità del primo periodo del presente comma, vedi l'art. 22, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017.

(331) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 17 ottobre 2017, n. 206.

(332) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo, vedi l'art. 25, comma 1, L. 4 novembre 2010, n. 183 e l'art. 7, commi 1 e 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(333) Vedi, anche, l'art. 22, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.



**D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461**

***Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.***

*Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 gennaio 2002, n. 5.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, allegato 1, n. 23;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 63;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416;

Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 23 dicembre 1970, n. 1094;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111;

Visto l'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto l'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;

Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni città ed autonomie locali nella seduta del 22 marzo 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 aprile 2001 e del 4 giugno 2001;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della difesa;

Emana il seguente regolamento:

---

---

## **1. Definizioni.**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per «impiegato» o «dipendente» l'appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché l'appartenente alle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, o alle Forze armate od alle altre categorie indicate dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

- b) per «militare» l'appartenente a forze armate o a corpi ad ordinamento militare;
- c) per «Amministrazione» la pubblica amministrazione o il Corpo militare, equiparato o di Polizia, di appartenenza del dipendente;
- d) per «Commissione» la Commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
- e) per «Comitato» il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10.
- 
- 

## 2. Iniziativa a domanda.

1. Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto d'impiego.
3. La presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui agli articoli 7,

comma 2, e 8, comma 2; in quest'ultimo caso il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta di equo indennizzo.

4. La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell'integrità fisica o psichica o sensoriale, di seguito denominata menomazione, ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni; la menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego, elevati a dieci anni per invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica.

5. La richiesta di equo indennizzo può essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso.

6. La richiesta di equo indennizzo, fatto salvo quanto disposto dai commi precedenti e dall'articolo 14, comma 4, deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione, da cui sia derivata una menomazione ascrivibile alle tabelle di cui al comma 7, ovvero da quando si è verificata la menomazione in conseguenza dell'infermità o lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

7. Resta ferma la criteriologia medico-legale in tema di riconoscimento della causa di servizio seguita sulla base della vigente normativa in materia di trattamento pensionistico di privilegio, nonché per l'applicazione della tabella A o della tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, o della tabella F1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

---

### 3. Avvio d'ufficio.

1. L'Amministrazione inizia d'ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d'invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale.

2. L'Amministrazione procede d'ufficio anche in caso di morte del dipendente quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.

---

#### 4. Tutela della riservatezza.

1. In applicazione dell'articolo 22, comma 3-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il presente regolamento identifica le tipologie di dati sensibili e di operazioni strettamente pertinenti e necessarie in relazione alle finalità perseguite.

2. Gli uffici e gli organismi interessati all'applicazione del presente regolamento possono trattare, nei casi previsti, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati.

3. Possono essere effettuate, in conformità agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione dei dati. Eventuali operazioni di selezione, elaborazione e comunicazione dei dati sono consentite solo previa indicazione scritta dei motivi. Gli uffici e gli organismi interessati rendono pubblica, con proprio atto, la lista dei soggetti ai quali i dati sensibili possono essere comunicati in base a vigenti disposizioni normative.

4. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in ordine alle misure anche organizzative da adottare per la tutela della riservatezza in casi di infezione da HIV o di AIDS.

---

#### 5. Istruttoria.

1. L'ufficio che riceve la domanda, cura l'immediato invio, unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato, all'ufficio dell'Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale.

2. L'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, ove rilevi la manifesta inammissibilità o irricevibilità, respinge la domanda stessa con provvedimento motivato da notificare o comunicare, anche in via amministrativa, al dipendente, entro dieci giorni. Fermo

restando il termine di trenta giorni, le competenze di cui al presente comma e gli adempimenti istruttori di cui ai commi 3 e 4, possono essere decentrate con atto organizzativo interno dell'Amministrazione.

3. Quando non ricorrano le ipotesi pregiudiziali indicate al comma 2, l'ufficio che provvede ad adottare il provvedimento finale, nel medesimo termine di cui al comma 2 e salvo quanto previsto dall'articolo 8, trasmette alla Commissione territorialmente competente la domanda e la documentazione prodotte dall'interessato, dandone comunicazione allo stesso entro i successivi dieci giorni.

4. Il responsabile dell'ufficio presso il quale il dipendente ha prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi di fatti attinenti all'insorgenza od aggravamento di infermità o lesioni corrisponde alle richieste istruttorie fornendo gli elementi informativi entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

5. Entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, il dipendente può comunicare l'opposizione alla trattazione e comunicazione dei dati personali sensibili relativi all'oggetto del procedimento, con effetto sospensivo del procedimento, salvo che non abbia già dichiarato, nella domanda stessa o in altra comunicazione comunque attinente al procedimento, il consenso per la trattazione e comunicazione dei dati personali da parte degli uffici competenti.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di avvio di ufficio del procedimento.

---

## 6. Commissione.

1. I compiti e la composizione della Commissione sono disciplinati dal titolo V del Libro I del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d'ora in avanti denominato «codice dell'ordinamento militare»<sup>(3)</sup>.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno, della salute, del lavoro e politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 ed è approvato il modello di verbale utilizzabile, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori<sup>(4)</sup>.

(3) Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 9, D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40.

(4) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 1114, D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90. Vedi, anche, il Decr. 12 febbraio 2004.

---

## 7. Incombenze dell'Amministrazione.

1. Entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, l'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale invia al Comitato, oltre al verbale stesso, una relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l'infermità o lesione e l'attività di servizio, nonché l'eventuale documentazione prodotta dall'interessato.

2. Al dipendente è data comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene indicata anche la possibilità dell'interessato di presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, nonché di presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

3. Nel caso di impossibilità di ulteriore corso del procedimento ai sensi dell'articolo 198, commi 6 e 8, del codice dell'ordinamento militare, l'ufficio emana il provvedimento di accertamento negativo della causa di servizio entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione della Commissione e lo notifica o comunica, anche in via amministrativa, all'interessato nei successivi dieci giorni, restando salva la possibilità di reiterazione della domanda qualora non sia decorso il termine di decadenza previsto dall'articolo 2 <sup>(5)</sup>.

4. L'ufficio respinge la domanda di equo indennizzo, con provvedimento motivato, nel termine di cui al comma 1, quando riscontra, a seguito degli accertamenti sanitari della Commissione sulla conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità o lesione, che la domanda è stata presentata oltre i termini di decadenza.

---

(5) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 1114, D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come rettificato con Comunicato 29 settembre 2010.

## 8. Presentazione diretta di certificazione medica.

1. Al fine dell'accelerazione del procedimento, il dipendente o l'avente diritto in caso di morte del dipendente può presentare, contestualmente alla domanda di riconoscimento di causa di servizio o concessione di equo indennizzo, certificazione

medica concernente l'accertamento dell'infermità specificamente dichiarata ovvero della causa clinica di morte, con le indicazioni di cui all'articolo 198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, rilasciata da una delle commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, non oltre un mese prima della data di presentazione della domanda stessa. Il competente ufficio dell'Amministrazione, ove non sussistano condizioni di inammissibilità o irricevibilità, inoltra la domanda e la certificazione medica alla Commissione ed al Comitato entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda stessa, allegando per il Comitato la relazione di cui all'articolo 7, comma 1 <sup>(6)</sup>.

2. Al dipendente è data comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene indicata anche la possibilità dell'interessato di presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, nonché di presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

3. L'effettuazione della visita di cui al comma 1 è disposta, previa richiesta del medico di base, dall'Azienda sanitaria locale, territorialmente competente secondo i criteri indicati all'articolo 198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare. Alla visita il dipendente può farsi assistere da un medico di fiducia, senza oneri per l'Amministrazione <sup>(7)</sup>.

4. La richiesta di cui al comma 3 non ha effetti interruttivi o sospensivi sulla decorrenza dei termini di cui all'articolo 2.

---

(6) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1114, D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come rettificato con Comunicato 29 settembre 2010.

(7) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1114, D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come rettificato con Comunicato 29 settembre 2010.

---

## **9. Ricorso alternativo ad altro organismo di accertamento medico.**

1. In alternativa all'invio alla Commissione di cui all'articolo 6, l'Amministrazione, in relazione e compatibilmente con i carichi di lavoro della Commissione stessa, nonché con l'organizzazione anche territoriale della sanità militare, può trasmettere la domanda e la documentazione prodotta dall'interessato all'Azienda sanitaria locale, territorialmente competente secondo i criteri indicati all'articolo 198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, per l'accertamento sanitario da parte della Commissione medica di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero alla Commissione medica di verifica di cui all'articolo



2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157; come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente secondo i criteri indicati all'articolo 198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare <sup>(8)</sup>.

2. La Commissione medica procede all'accertamento sanitario, ai sensi dell'articolo 198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare; si applicano, anche per la procedura seguita da tale Commissione, le disposizioni di cui all'articolo 198 del codice dell'ordinamento militare, ed all'articolo 7 <sup>(9)</sup>.

3. Per le visite relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, disposte ai sensi del presente articolo, la Commissione medica è di volta in volta integrata con un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, del corpo o amministrazione di appartenenza <sup>(10)</sup>.

---

(8) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1114, D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come rettificato con Comunicato 29 settembre 2010.

(9) Comma così modificato dalle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 1114, D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come rettificato con Comunicato 29 settembre 2010.

(10) Vedi, anche, il Decr. 12 febbraio 2004.

---

## 10. Comitato di verifica per le cause di servizio <sup>(11)</sup>.

1. Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie assume, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la denominazione di Comitato di verifica per le cause di servizio.

2. Il Comitato è formato da un numero di componenti non superiore a quaranta e non inferiore a trenta, scelti fra gli esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, nonché tra gli ufficiali superiori medici delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia di Stato a ordinamento civile e militare e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato preferibilmente specialisti in medicina legale e delle assicurazioni. Per l'esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche a ordinamento civile, il Comitato è di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a due <sup>(12)</sup>.

3. I componenti, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per un periodo di quattro anni, prorogabili per non più di una volta, possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso il Comitato, previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, senza aggravii di oneri e restando a carico dell'organismo di provenienza la spesa relativa al trattamento economico complessivo.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominato, tra i componenti magistrati della Corte dei conti, il Presidente del Comitato.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere affidate le funzioni di Vice Presidente a componenti del Comitato provenienti dalle diverse magistrature.

6. Il Comitato, quando il Presidente non ravvisa l'utilità di riunione plenaria, funziona suddiviso in più sezioni composte dal Presidente, o dal Vice Presidente, che le presiedono, e da quattro membri, dei quali almeno due scelti tra ufficiali medici superiori e funzionari medici.

7. Il Presidente del Comitato segnala al Ministro i casi di inosservanza dei termini procedurali previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo 11 per le pronunce del Comitato, con proposta di eventuale revoca degli incarichi dei componenti responsabili di inadempienze o ritardi.

8. Il Comitato opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze e si avvale di una segreteria costituita da un contingente di personale non superiore alle cento unità, appartenente all'Amministrazione dell'economia e delle finanze <sup>(13)</sup>.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri e modalità di organizzazione interna della segreteria del Comitato e dei relativi compiti di supporto, anche in relazione all'individuazione di uffici di livello dirigenziale non superiori a tre, nell'ambito della dotazione di personale dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, e sono definiti modalità e termini per la conclusione delle procedure di trasferimento di personale, atti e mezzi della predetta segreteria dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Fino alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi del presente regolamento, continua ad operare il Comitato di cui all'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione prevista dalla disciplina normativa previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

11. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono trattate dal Comitato entro un termine non superiore a dodici mesi. Al fine di favorire la sollecita definizione delle domande predette il Presidente adotta gli opportuni provvedimenti organizzativi e dispone la ripartizione dei carichi di lavoro tra le sezioni costituite a norma del comma 6, fermo restando quanto previsto dal comma 10.

12. Per l'accelerato smaltimento delle pratiche arretrate, possono essere costituiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in aggiunta al Comitato di verifica, speciali Comitati stralcio, composti di non oltre cinque componenti, scelti tra appartenenti alle categorie indicate al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3 e con i criteri di composizione di cui al comma 6, per la trattazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di domande ancora pendenti presso il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Le domande pendenti sono assegnate secondo criteri di ripartizione definiti negli stessi decreti di costituzione, su proposta del Presidente del Comitato di verifica in relazione alla specificità di materia o analogia di cause di servizio o infermità. A supporto dell'attività dei Comitati speciali è utilizzato l'ufficio di cui al comma 8, il cui contingente, a tal fine, è elevato a settanta unità, senza aggravii di oneri.

13. Il Presidente adotta le necessarie disposizioni per l'attivazione dell'articolo 4.

---

(11) Vedi, anche, il comma 1-octies dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(12) Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 18 settembre 2006, n. 282 (Gazz. Uff. 23 novembre 2006, n. 273).

(13) Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 18 settembre 2006, n. 282 (Gazz. Uff. 23 novembre 2006, n. 273).

---

## 11. Pareri del Comitato.

1. Il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato, nel giorno fissato dal Presidente, sentito il relatore, si pronuncia sulla dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio con parere da comunicare entro quindici giorni all'amministrazione.

3. Il parere è motivato ed è firmato dal Presidente e dal Segretario.

4. Entro venti giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato può richiedere supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione medica prevista dall'articolo 6 o ad una delle Commissioni di cui all'articolo 9, scelta in modo da assicurare la diversità dell'organismo rispetto a quello che ha reso la prima diagnosi; la visita medica è effettuata nel rispetto dei termini e delle procedure di cui ai predetti articoli. Salvi i casi di impossibilità di ulteriore corso del procedimento ai sensi dell'articolo 198, commi 6 e 8, del codice dell'ordinamento militare, il verbale della visita medica è trasmesso direttamente al Comitato entro

quindici giorni; il Comitato si pronuncia ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dalla ricezione del verbale <sup>(14)</sup>.

---

(14) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 1114, D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come rettificato con Comunicato 29 settembre 2010

---

## **12. Unicità di accertamento.**

1. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.

---

## **13. Atti per via telematica.**

1. Le comunicazioni tra uffici previste dal presente regolamento sono effettuate ordinariamente per via telematica, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di validità di atti e convalida di firma, ed esclusivamente tra soggetti incaricati dello specifico trattamento dei dati ai sensi degli articoli 8 e 19 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Eventuali eccezioni alla procedura di comunicazione per via telematica devono essere debitamente motivate nella nota di trasmissione degli atti stessi.

3. È in facoltà del dipendente chiedere, in qualunque stato del procedimento, che la comunicazione allo stesso degli atti, da parte dei competenti uffici, avvenga per via telematica, fornendo a tal fine i dati necessari.

4. In caso di trasmissione in forma cartacea, il verbale recante diagnosi medica è inserito in plico chiuso, da allegarsi alla nota di comunicazione.

---

## **14. Termini e competenza.**

1. L'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato.

2. Il provvedimento finale è adottato nel rispetto dei termini procedurali previsti dal presente regolamento ed è notificato o comunicato, anche per via amministrativa, all'interessato nei successivi quindici giorni.

3. In caso di concorrente richiesta di equo indennizzo prima della espressione del parere del Comitato, è adottato un unico provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e concessione di equo indennizzo; per i procedimenti non concorrenti di concessione di equo indennizzo si applicano la procedura ed i termini procedurali previsti dal presente regolamento.

4. Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di cui al comma 3, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l'equo indennizzo, può per una sola volta chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo già concesso, secondo le procedure indicate dal presente regolamento.

5. La competenza in ordine all'adozione dei provvedimenti finali dell'Amministrazione previsti dal presente regolamento è del responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale competente in ordine allo stato giuridico del dipendente, salvo delega ad altro dirigente dello stesso ufficio o, in assenza, della stessa amministrazione.

---

## **15. Accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità.**

1. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, l'Amministrazione sottopone il dipendente a visita della Commissione territorialmente competente, con invio di una relazione recante tutti gli elementi informativi disponibili.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.

3. In conformità all'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile.

---

---

#### **16. Accelerazione di procedure.**

1. L'Amministrazione non può chiedere pareri, anche d'ordine tecnico, ulteriori rispetto a quelli previsti espressamente dal presente regolamento nè dispone accertamenti o acquisisce atti salvo comprovate necessità emergenti nel corso dell'istruttoria. In tal caso il termine per la definizione del procedimento resta sospeso per trenta giorni.

---

---

#### **17. Trattamenti pensionistici di privilegio.**

1. Per i procedimenti di riconoscimento di causa di servizio, a fini di trattamento pensionistico di privilegio, nonché di stati invalidanti al servizio o di inabilità non dipendenti da causa di servizio, sempre per fini pensionistici, dei dipendenti civili e militari dello Stato, si seguono le procedure indicate dal presente regolamento e dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, non abrogate a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, fino all'assunzione da parte dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.) dei relativi procedimenti, sulla base dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sul termine di cinque o dieci anni dalla cessazione del servizio per la presentazione di nuova domanda di trattamento pensionistico di privilegio, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3.

---

## 18. Disposizione transitoria.

1. I procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo, nonché di riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata e accertamento di idoneità al servizio, già presentate all'Amministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti secondo i previgenti termini procedurali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, e dall'articolo 11, comma 1, sulla natura dei pareri delle Commissioni mediche e del Comitato. Ai fini del presente comma, le Commissioni mediche si pronunciano nella composizione prevista dalle disposizioni previgenti al presente regolamento <sup>(16)</sup>.

2. Gli accertamenti di inabilità non dipendente da causa di servizio, di cui al D.M. 8 maggio 1997, n. 187 del Ministro del tesoro avviati con domande pervenute all'Amministrazione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti secondo le procedure di cui al citato decreto ministeriale; per le domande successive si applicano le procedure previste dal presente regolamento in tema di accertamento di idoneità al servizio.

3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 devono comunque concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; resta fermo quanto previsto sulla tutela dei dati personali.

---

(16) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1114, D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come rettificato con Comunicato 29 settembre 2010.

---

## 19. Norme finali e di coordinamento.

1. I richiami contenuti in disposizioni normative ai procedimenti disciplinati dalle norme abrogate a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal presente regolamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti per concessione a qualsiasi titolo di indennità collegate al riconoscimento di causa di servizio, fermo restando il regime di definitività delle pronunce su lesioni traumatiche da causa violenta secondo le vigenti disposizioni.

3. Il personale militare e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma parziale, resta in posizione di aspettativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, fino all'adozione del provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio.

4. L'articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla procedura di accertamento di idoneità al servizio; il termine per la presentazione del ricorso è in tal caso fissato in dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica.

5. Le regioni e le province autonome provvedono alle finalità e alla regolamentazione dei procedimenti di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo nell'ambito della propria autonomia legislativa e organizzativa.

---

## **20. Abrogazioni.**

Sono abrogati:

a) la legge 11 marzo 1926, n. 416, salvo gli articoli 11, 11-bis, 12, 13 e 14, nonché l'articolo 5 per la parte non richiamata dall'articolo 19 del presente regolamento;

b) il regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, salvo gli articoli 19, 20 e 21;

c) gli articoli 129, commi quarto e quinto, e 130 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

d) gli articoli 39, 40 e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

e) l'articolo 165, commi secondo, terzo e quarto, l'articolo 172, commi primo, secondo, terzo e quarto, nonché gli articoli 166, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 187 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

f) l'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;

g) il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;

h) l'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.



**D.L. 6 dicembre 2011 n. 201**

***Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici***

**Art. 6. Equo indennizzo e pensioni privilegiate**

1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data. <sup>(1)</sup>

---

(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.

**D.M. 17 ottobre 2017, n. 206 .**

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302.)

**Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.**

(Emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. funz. pubbl.)

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, e, in particolare, l'articolo 17, comma 1, lettera l);

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e, in particolare, gli articoli 18 e 22;

Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e, in particolare, l'articolo 5;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, l'articolo 55-septies, comma 5-bis;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'articolo 4, comma 10-bis;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 18 dicembre 2009, n. 206, recante «Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 luglio 1986, recante «Disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 5, comma 12 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1986, n. 170;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, recante «Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 15 luglio 1986 concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dei medici iscritti nelle liste speciali dell'INPS», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1996, n. 99;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 ottobre 2000, recante «Integrazioni e modifiche al decreto ministeriale 18 aprile 1996 concernente la disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 5, comma 12 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2000, n. 261;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 11 gennaio 2016, recante «Integrazioni e modificazioni al decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2016, n. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016 con cui l'On. dott.ssa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2016 con cui al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione»;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 31 agosto 2017;

Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota n. 1760 del 12 settembre 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, cui il predetto Dipartimento ha dato riscontro con nota n. 10367 del 6 ottobre 2017;

Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

## ADOTTA

il seguente regolamento:

### Art. 1. Richiesta della visita di controllo

1. La visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall'INPS.
2. L'INPS procede, conseguentemente, mediante appositi canali telematici, all'assegnazione tempestiva della visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.
3. La visita può essere disposta nei confronti dei dipendenti pubblici anche su iniziativa dell'INPS, nei casi e secondo le modalità preventivamente definite dallo stesso Istituto nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2.

### Art. 2. Svolgimento delle visite fiscali

1. Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

#### Art. 3. Fasce orarie di reperibilità

1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
2. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

#### Art. 4. Esclusioni dall'obbligo di reperibilità

1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

#### Art. 5. Verbale di visita fiscale

1. Nell'assolvimento del controllo affidatogli il medico è tenuto a redigere, nelle modalità telematiche indicate dall'INPS, il verbale contenente la valutazione medico legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata.
2. Il verbale è trasmesso telematicamente all'INPS per le attività di competenza e viene messo a disposizione del dipendente mediante apposito servizio telematico predisposto dall'INPS.
3. L'esito del verbale è reso tempestivamente disponibile, mediante il servizio presente sul Portale dell'Istituto, al datore di lavoro pubblico.
4. Le attività di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità indicate dall'INPS nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

#### Art. 6. Variazione dell'indirizzo di reperibilità

1. Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente all'amministrazione presso cui presta servizio, che a sua volta ne dà tempestiva comunicazione all'INPS mediante i canali messi a disposizione dall'Istituto, l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi.

#### Art. 7. Mancata effettuazione della visita fiscale

1. In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all'indirizzo indicato, è data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l'ha richiesta.
2. Qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio. Il suddetto invito viene consegnato con modalità, stabilite dall'INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, idonee a garantirne la conoscibilità da parte del destinatario.

Art. 8. Mancata accettazione dell'esito della visita

1. Qualora il dipendente non accetti l'esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante.
2. Il medico annota sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.
3. In caso di rifiuto a firmare del dipendente, il medico fiscale informa tempestivamente l'INPS e predisporre apposito invito a visita ambulatoriale. Il suddetto invito viene consegnato con modalità stabilite dall'INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 9. Rientro anticipato al lavoro

1. Ai fini della ripresa dell'attività lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo.
2. Il certificato sostitutivo è rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.

Art. 10. Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 18 dicembre 2009, n. 206, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

# CRITERI

**Procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità**  
***Delibera del 10 luglio 2003***

Il Segretariato Generale del Consiglio di Stato provvede autonomamente alla trasmissione della pratica alla competente Commissione Medica Ospedaliera, senza il preventivo passaggio per il Consiglio di Presidenza, il quale si pronuncia – ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 461/01, solo all'esito del parere della C.M.O.

**Applicabilità dell'art. 20 della legge n. 241 – come sostituito dalla legge n. 80 del 2005 – all'amministrazione della giustizia amministrativa e all'attività del Consiglio di Presidenza**  
***Delibera del 9 febbraio 2006***

Rimangono esclusi dall'operatività dell'istituto del silenzio – assenso i procedimenti in materia di riconoscimento di causa di servizio ed equo indennizzo.

**Assenze per malattia dei magistrati amministrativi**

***Delibera del 28 settembre 2012***

Il Consiglio di Presidenza ha approvato le seguenti disposizioni in materia di assenze per malattia dei magistrati amministrativi.

Com'è noto, il sinallagma prestazione lavorativa/retribuzione, che governa il rapporto di lavoro subordinato, riceve compressione in presenza di legittima causa esonerativa dall'effettività del servizio, da rinvenirsi nella disciplina del rapporto di impiego, disciplinato, per quanto riguarda in particolare i magistrati, esclusivamente nella legge ( v. Corte cost., 14 luglio 2006, n. 287 ).

A tali cause esonerative è sicuramente riconducibile la malattia, il cui verificarsi dà luogo alla possibile applicazione di due istituti tra loro alternativi e cioè all'aspettativa per malattia ( artt. 66 e 68 approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché art. 30 del D.P.R. 686/1957 ) o al congedo straordinario ( artt. 37 e 66, comma secondo, del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ).

La complessità della materia e l'esistenza di prassi diversificate presso i vari uffici giudiziari amministrativi in ordine alla giustificazione delle assenze per malattia dei magistrati amministrativi, nonché l'incidenza delle assenze stesse sull'efficienza del plesso TT.AA.RR. – Consiglio di Stato, rendono necessaria l'emanazione di disposizioni, rivolte ai Presidenti degli Uffici giudiziari ed ai Dirigenti degli Uffici stessi per quanto di rispettiva competenza ed inoltre ai singoli Magistrati amministrativi che adegueranno ad esse le singole condotte, volte a disciplinare, nel rispetto della normativa primaria, le assenze stesse.

**DENUNCIA DELLA MALATTIA:** il Magistrato deve provvedere a comunicare tempestivamente, via fax o telefonicamente, all'Ufficio giudiziario di appartenenza ( in persona del Presidente o del Dirigente o del Funzionario addetto), l'assenza per malattia nel giorno stesso in cui essa si verifica, salvo comprovato impedimento; in caso di comunicazione telefonica, ricevuta la comunicazione, il Presidente od il Dirigente o il Funzionario addetto redigeranno apposito verbale della comunicazione ricevuta, da registrare a protocollo (ciò sia per permettere all'Amministrazione di organizzare l'attività in maniera da non recare detrimento alla funzionalità del servizio giustizia, sia per consentire l'effettuazione dei prescritti controlli). Il Magistrato deve poi provvedere a tempestivamente inviare allo stesso Ufficio, entro il terzo giorno di malattia ( termine del cui rispetto farà fede il protocollo dell'Ufficio ), il relativo certificato medico a giustificazione dell'assenza ( in caso di ricovero presso struttura ospedaliera, certificato attestante l'intervenuta accettazione del ricovero e, a conclusione del ricovero, certificato di dimissioni ).

**CONTROLLO SULLA MALATTIA:** il comma 5 dell'art. 55-septies del d. lgs. n. 165 del 2001 così dispone: "Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative". La norma rientra tra quelle, che, ai sensi del comma 10 dell'art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, "si applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto" ( come noto, quest'ultima disposizione individua il "personale in regime di diritto pubblico" e cioè le categorie di personale che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti e sono pertanto escluse dall'ambito di applicazione del D. lgs. n. 165 del 2001, quali, in particolare, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili ). Come precisato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione con Circolare n. 10 dell'1/8/2011, "la norma rimette alla discrezionalità del dirigente responsabile la valutazione circa i casi nei quali richiedere il controllo sulla malattia alle competenti strutture individuando la finalità generale del controllo e ponendo i presupposti di cui tener conto nella valutazione stessa. Infatti, la disposizione prevede che nell'ambito dell'obiettivo generale della prevenzione e del contrasto dell'assenteismo, la decisione di richiedere la visita deve tener conto della condotta complessiva del dipendente e degli oneri connessi all'effettuazione della visita. Quanto al primo aspetto, nel valutare la condotta del dipendente, il dirigente deve considerare elementi di carattere oggettivo, prescindendo, naturalmente, da considerazioni o sensazioni di carattere personalistico. In ordine all'aspetto economico, l'introduzione di questo elemento di valutazione consente di tener conto anche delle difficoltà (accentuatesi recentemente, ma che in realtà rappresentano un problema molto risalente) connesse alla copertura finanziaria per l'effettuazione delle visite (sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 2009).

In sostanza, l'amministrazione dovrà decidere a seguito di una ponderazione tra gli interessi rilevanti, disponendo per la visita a seconda delle circostanze che concretamente si presentano di volta in volta, tenendo presente anche il costo da



sopportare per l'effettuazione della visita stessa. Considerato che, secondo il regime previgente, l'amministrazione doveva richiedere obbligatoriamente la visita fiscale sin dal primo giorno di assenza anche per assenze di un solo giorno, salvo esigenze organizzative e funzionali, con la nuova norma è stata quindi introdotta una maggiore flessibilità nella determinazione dell'amministrazione, per tener conto della situazione contingente, fermo restando l'obbligo di disporre la visita sin dal primo giorno se l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative". Tenuto conto delle "garanzie di autonomia del plesso magistratuale di cui sono titolari i singoli organi di autogoverno delle magistrature" nella stessa Circolare richiamate, si ritiene che l'esercizio della discrezionalità di cui sopra debba essere riservato, in caso di assenza per malattia del Magistrato, al Presidente dell'Ufficio giudiziario, che, a fronte della intervenuta comunicazione della malattia, darà per iscritto disposizioni al Dirigente dello stesso Ufficio affinché disponga o meno l'effettuazione del controllo. Nell'ambito, peraltro, dei poteri spettanti all'Organo di autogoverno, si ritiene che, ferma la anzidetta discrezionalità dei Presidenti, gli stessi debbano di norma disporre il controllo di cui sopra in caso di assenza in tutto od in parte coincidente con lo svolgimento di udienza, cui il Magistrato risulti assegnato. Si ricorda infine che, in caso di richiesta o di concessione d'ufficio dell'istituto dell'aspettativa, la visita di controllo è obbligatoria, a norma degli artt. 68 del D.P.R. n. 3/1957 e 32 del D.P.R. n. 686/1957, sì che nessuna discrezionalità è in tal caso esercitabile.

**REGIME DELLA REPERIBILITA'**: Il comma 5-bis del menzionato art. 55-septies, che disciplina detto regime, si applica anch'esso nei confronti delle categorie di personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ciò in forza del già richiamato comma 10 dell'art. 16 del del D.L. 6 luglio 2011, n. 98. Il primo periodo del comma 5-bis cit. demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e la disciplina del regime delle esenzioni dalla reperibilità. In proposito, si rammenta che in data 18 dicembre 2009 è stato adottato il decreto ministeriale n. 206, recante "Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia", che continua ad applicarsi per il personale soggetto all'ambito del d.lgs. n. 165 del 2001 e che, a partire dall'entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2001, si applica anche al personale ad ordinamento pubblicistico di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001. Il secondo periodo del comma 5 bis in esame prevede che "Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione." La norma stabilisce un obbligo di comunicazione preventiva all'amministrazione nel caso in cui il dipendente debba assentarsi dal domicilio per i motivi ivi indicati. La valutazione dei "giustificati motivi" che consentono l'allontanamento è rimessa all'amministrazione di servizio, secondo le circostanze concrete ricorrenti di volta in volta. Considerato che il dirigente responsabile può sempre chiedere la documentazione a supporto dell'assenza dal domicilio, il dipendente deve essere in ogni caso in grado di fornire la documentazione stessa. In caso di visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici il giustificativo

deve consistere nell' "attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione", secondo quanto previsto dal comma 5 ter dell'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001 ( anch'esso applicabile al personale in regime di diritto pubblico, sempre in virtù del ridetto comma 10 ), ferma restando negli altri casi la facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo la disciplina del d.P.R. n. 445 del 2000 (in particolare, artt. 47 e 49).

Si rammenta infine che, per il caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, continua ad applicarsi l'art. 5 del d.l. n. 463 del 1983, comma 14 (come risultante dalla sentenza di illegittimità della Corte costituzionale n. 78 del 1988), che disciplina la comminazione di una specifica sanzione economica a carico del dipendente, pubblico e privato, ferma restando la possibilità di applicare sanzioni disciplinari in presenza dei presupposti ed a seguito del relativo procedimento.

**RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELL'ASPETTATIVA OVVERO DEL CONGEDO STRAORDINARIO:** Contestualmente all'invio del certificato medico a giustificazione dell'assenza (e dunque entro il terzo giorno di malattia) l'interessato presenterà richiesta di riconoscimento dell'aspettativa per malattia o di concessione del congedo straordinario per il medesimo periodo risultante dal certificato (in caso di ricovero ospedaliero la richiesta potrà non indicare il periodo medesimo, salvo sua integrazione all'atto della dimissione). In caso di mancata richiesta, l'Amministrazione qualificherà l'assenza come aspettativa per malattia, stante il più deteriore regime, cui è assoggettato il congedo straordinario (v. comma 3 dell'art. 37 del D.P.R. n. 3/1957 e gli artt. 40 e 66, comma 2, dello stesso D.P.R.), salvo che per le malattie di "breve durata" cui si riferisce l'art. 30 del D.P.R. n. 686/1957 (da intendersi come malattie di durata non superiore a tre giorni), per le quali l'Amministrazione provvederà al collocamento del Magistrato in congedo straordinario per malattia.

**PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL C.P.G.A.:** La concessione dell'aspettativa e del congedo straordinario per malattia competono, per quanto concerne i Magistrati amministrativi, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. A tal fine il Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di appartenenza provvederà alla trasmissione, a mezzo PEC o fax, della documentazione all'uopo presentata dal Magistrato all'Ufficio Servizi del Consiglio di Presidenza ed al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa – Ufficio del personale di magistratura, entro e non oltre il quarto giorno dall'inizio della malattia, curando di specificare ogni notizia ritenuta utile (in particolare allegando il verbale della eventuale intervenuta comunicazione telefonica effettuata riguardo all'assenza stessa) e di precisare se per la malattia stessa sia stato o meno disposto controllo (in caso affermativo riservandosi di far pervenire l'esito del medesimo una volta che sia successivamente acquisito). Il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa – Ufficio del personale di magistratura completerà tempestivamente l'istruttoria di sua competenza, al fine di consentire al Consiglio di Presidenza di esaminare la concessione dell'aspettativa o del congedo nella seduta immediatamente successiva all'evento.

Si richiama infine l'attenzione sulle conseguenze che la mancata osservanza della normativa in materia di assenza per malattia, come sopra specificata, è

suscettibile di procurare agli interessati, in particolare sotto i profili della qualificazione dell'assenza come non giustificata e dell'illecito disciplinare che si realizza in caso di mancata osservanza dei doveri d'ufficio.

## CONCLUSIVAMENTE

- 1- In caso di malattia il magistrato deve comunicare tempestivamente, via fax o telefonicamente all'Ufficio di appartenenza l'assenza per malattia il giorno stesso in cui essa si verifica, salvo comprovato impedimento.
- 2- Il funzionario dell'Ufficio che riceve la comunicazione telefonica deve redigere apposito verbale da registrare a protocollo e comunicare immediatamente l'assenza del magistrato al Presidente di Sezione del Consiglio di Stato ovvero al Presidente del TAR, o della Sezione staccata o della Sezione interna presso cui è assegnato.
- 3- Entro il terzo giorno di malattia, salvo comprovato impedimento, il magistrato provvede a trasmettere il certificato medico, o l'attestazione di avvenuto ricovero, all'Ufficio, che ne curerà la registrazione a protocollo ai fini della prova della tempestività della trasmissione.
- 4- Entro lo stesso termine il magistrato presenterà richiesta di congedo straordinario (che non può superare 45 giorni, anche non continuativi, nel corso dell'anno) ai sensi dell'art. 37 del T.U n. 3/57, o di aspettativa ex art. 68 stesso T.U., per il periodo corrispondente a quello indicato nel certificato medico. In caso di mancata richiesta l'assenza viene qualificata come aspettativa, salvo le assenze non superiori a tre giorni, qualificate come congedo.
- 5- Il Dirigente dell'Ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato provvederà, entro il quarto giorno dall'inizio della malattia, alla trasmissione, a mezzo PEC o fax, della documentazione fornita dal magistrato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e per conoscenza al Segretariato generale della giustizia amministrativa-Ufficio del personale di magistratura, che curerà l'istruttoria di sua competenza.
- 6- Il magistrato che debba allontanarsi dalla sua residenza (ovvero dal diverso domicilio comunicato) durante le fasce di reperibilità di cui al Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 18 dicembre 2009 n. 206 <sup>1</sup> (ossia dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 di tutti i giorni di malattia, compresi quelli festivi e non lavorativi), per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono comunque essere documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Ufficio di appartenenza.
- 7- Il Presidente del Tar o della Sezione del Consiglio di Stato competente valuterà se disporre la visita fiscale di controllo secondo i criteri di cui all'art. 55-septies comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e di cui alla circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione n. 10 del 1 agosto 2010; disporrà di norma la visita fiscale di controllo nei casi in cui le giornate di assenza coincidano anche in parte con quelle di udienza, motivando in caso contrario. Disporrà comunque la visita stessa in tutti i casi di aspettativa.

---

<sup>1</sup> Vedi ora D.M. 17 ottobre 2017, n. 206, che ha abrogato il D.M. 18 dicembre 2009 n. 206.

- 8- Per quanto riguarda le assenze dei Presidenti di TT.AA.RR e di Sezione del Consiglio di Stato, le competenze attribuite dai commi di cui sopra al Presidente dell'Ufficio Giudiziario si intendono conferite secondo i criteri di individuazione del destinatario della dichiarazione di astensione.
- 9- Le assenze ingiustificate alla visita fiscale comportano la sanzione economica di cui all'art. 5 comma 14 del d.lgs n.463/83.
- 10-L'inosservanza alle disposizioni in materia di assenza per malattia configura illecito disciplinare.
- 11-Le presenti disposizioni hanno efficacia a partire dal 1° novembre 2012, previa idonea pubblicità rivolta ai Presidenti dei TT.AA.RR. e delle Sezioni Staccate o interne, ai Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato e del C.G.A.R.S. , ai Dirigenti dei TT.AA.RR., delle relative Sezioni staccate od interne ed ai Dirigenti delle Sezioni del Consiglio di Stato e del C.G.A.R.S. ed infine a tutti i Magistrati amministrativi. <sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Il testo originario è stato modificato con delibera del 25 gennaio 2013.

## **Dispensa dal servizio per infermità**

### ***Delibera del 30 novembre 2012***

Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, a mente del combinato disposto degli artt. 5 r.d. n. 1054 del 1924, 13, comma 3, e 24, comma 1, l. n. 186 del 1982 può disporre, nei confronti di un magistrato amministrativo assentatosi dal servizio ad intermittenza ma comunque per un rilevante lasso di tempo con conseguenti ricadute sull'andamento dell'ufficio giudiziario di appartenenza, visita medica per l'accertamento dell'idoneità al servizio demandandone l'espletamento, ai sensi dell'art. 15, d.p.r. n. 461 del 2001, alla competente Commissione medica ospedaliera.